

Claudio Povolo

La vittima nello scenario del processo penale (dai crimini senza vittime all'irruzione della vittima nel dibattito sociale e politico)

Il testo sarà presentato al Convegno internazionale di Capodistria, 23 – 25 ottobre 2003, organizzato dal
Science and research centre of the Republic of Slovenia

La storia del processo penale può essere definita, in un certo senso, la storia di un dramma perennemente e variamente ripetuto, in cui i protagonisti principali e secondari hanno però occupato ed occupano ancor oggi un ruolo che si è costantemente modificato sotto la spinta di molteplici variabili. Una storia che si è ovviamente legata a quella più ampia del crimine, della giustizia penale e dei criteri di punizione previsti ed accettati dalla società.

In questa sorta di dramma, variamente studiato ed interpretato da storici, storici del diritto e studiosi delle scienze sociali, l'attenzione si è prevalentemente focalizzata su quei protagonisti che meglio si prestavano ad evidenziare i rapporti assai stretti tra le istituzioni giudiziarie, sorte e sviluppatesi per definire e per reprimere il crimine, e la società nel suo complesso.

In questa prospettiva la figura dell'imputato è stata posta al centro di una serie di interrelazioni sociali e politiche che si sono enucleate in alcuni rilevanti temi inerenti la storia della criminalità e della giustizia penale. Il rapporto tra giudice ed imputato, tra procedure inquisitorie e riti procedurali incentrati sulla testimonianza, tra sistema di prove legali e discrezionalità del giudice – per non accennare che ad alcuni dei temi più dibattuti – è divenuto un terreno privilegiato di indagine, ponendo sullo sfondo altri protagonisti e altri temi.

La scelta di incentrare l'attenzione sul soggetto *vittima* muove non solo da queste considerazioni, ma anche dal fatto che, paradossalmente, è stata proprio l'*assenza* di questo protagonista essenziale del processo penale a caratterizzare la definizione di molti dei crimini del passato. Assenza oppure, come vedremo, ruolo alquanto marginale di un protagonista, costretto a rimanere sullo sfondo, di fronte all'irruzione di procedure inquisitorie nel classico dibattito processuale.

Si deve infatti preliminarmente considerare che in quasi tutti i casi penali (anche in quelli in cui la vittima è ben ravvisabile ed attiva) è innanzitutto la società ad ergersi come vittima e a predisporre (in termini organizzativi e di costo) quelle strutture di tipo repressivo e preventivo nei confronti di certi comportamenti definiti a priori (dalla legge)

come proibiti. La classica distinzione tra civile e penale (pur ambigua per molti secoli) nasconde in realtà la libertà di iniziativa che una persona ha a disposizione nel richiedere oppure no l'avvio di un procedimento volto a sanare una *lesione* compiuta nei suoi confronti da altri.

L'avvio di procedure inquisitorie a partire dal basso medioevo mise dunque in risalto il ruolo del giudice e della funzione pubblica del processo, erodendo sia l'importanza del contraddittorio giudiziario che il profilo della vittima. La cosiddetta *parte attrice* (od *attore*) sarebbe infatti stata rapidamente scavalcata dall'iniziativa *ex officio* avviata dal giudice sulla scorta della rilevanza sociale e politica assunta dal reato commesso.

Una storia ampiamente studiata e che avrebbe caratterizzato l'evoluzione del processo penale europeo (con la rilevante eccezione dell'Inghilterra) sino a configurare, in taluni paesi, la stessa messa a punto di pubblici funzionari (come in Francia o a Venezia) incaricati di assumere la difesa dei rilevanti interessi dello Stato.

E' nell'ambito di queste trasformazioni che si enuclea e si amplia quella vasta gamma di reati che i sociologi hanno definito *crimini senza vittime*.

In una società in cui la legge degli uomini era fortemente compenetrata alla legge di Dio, la distinzione tra crimine e peccato era spesso evanescente. Non solo perché, per la cultura dell'epoca, era spesso assai difficile distinguere tra i due, ma anche perché era la stessa giustizia secolare ad ergersi a difesa della religione.

Nell'ambito dei *crimini senza vittime* sono dunque ravvisabili innanzitutto quei crimini che, perseguiti dai tribunali ecclesiastici e secolari, minacciavano direttamente i valori fondamentali di una determinata società. Crimini come la stregoneria, l'eresia, ma anche la bestemmia o la bigamia.

Si trattava di crimini sentiti come particolarmente pericolosi per la società nel suo complesso, ma che alla base presupponevano la difesa di interessi ben precisi di gruppi dominanti, le cui caratteristiche erano d'impronta nettamente teocratica (come ad esempio nell'America coloniale), oppure come in Europa, fortemente contrassegnate da un'alleanza tra trono ed altare.

Questo processo durò a lungo, anche se a partire dall'età moderna venne fortemente incrinato dall'emergere di un potere secolare volto a politicamente contrastare la gestione condotta dalla Chiesa nei confronti dei valori ideologici fondamentali della società. Ecco che allora, nello stesso ambito di reati ad impronta nettamente religiosa, si vennero ad operare alcune distinzioni che finirono infine per minare il sostrato ideologico che legava così intensamente il crimine al peccato. Come, ad esempio, a Venezia, dove nel corso della prima metà del Cinquecento si affermò la distinzione tra bestemmie *ereticali* e bestemmie

non ereticali, assegnate, queste ultime, ad una nuova magistratura (gli *Esecutori contro la bestemmia*).

Questi tipi di crimini erano dotati di forti valori simbolici: poichè essi minacciavano la stessa stabilità sociale (e indirettamente gli assetti di potere), la loro punizione prevedeva generalmente pene assai severe che si svolgevano secondo ritualità pubbliche tese a connotare in modo infamante l'identità del colpevole. In tutti questi casi il diritto e le concrete procedure giudiziarie applicate nei confronti degli imputati, miravano non solo e non tanto a definire i confini tra il bene e il male, tra ciò che era lecito e ciò che non lo era, quanto piuttosto a tracciare quel limite insuperabile che l'uomo non doveva oltrepassare senza attirare l'ira divina su tutta la collettività.

E' ovvio che la definizione di questi crimini e, soprattutto, la loro concreta repressione riflettevano non solo i valori culturali e religiosi dell'epoca (da cui la stretta correlazione tra crimine e peccato), ma pure rappresentavano una sorta di barriera ideologica, eretta dai ceti dominanti a difesa di un sistema imperniato sulla stretta commistione tra status, onore e ricchezza.

Le procedure inquisitorie costituivano lo strumento più incisivo per collegare quel vasto catalogo di crimini in cui la vittima si identificava con entità superiori o soprannaturali, e la società nel suo complesso che, evidentemente, non rispondeva di certo sempre in sintonia e in maniera uniforme ai precetti religiosi e politici. E questo appare tanto più significativo se si riflette che è proprio l'in-put della vittima o comunque quella sorta di fiducia e di legittimità goduta dai governanti presso i governati a connotare sensibilmente l'efficacia e l'impatto del diritto.

Nei crimini senza vittima giocava evidentemente un ruolo importante il rapporto tra società economicamente stabile e fasce marginali che prosperavano al suo interno. Tra colui che era identificabile dalla comunità e colui che per mobilità geografica (ma potremmo dire anche sociale) era sensibile ad assumere atteggiamenti devianti ed eterodossi.

Molti crimini contro la morale e contro la religione ricadevano dunque in quella fascia definita come 'crimini senza vittime'. Ma al suo interno sono ravvisabili anche molti crimini sessuali. Non solo evidentemente per il rapporto assai stretto che, in ogni epoca, si realizza tra morale dominante e comportamenti sessuali ritenuti leciti, ma anche perchè molti dei crimini senza vittime possono essere considerati tali in quanto la vittima è più o meno consenziente ed entrambe le parti (vittima e colpevole) sono in realtà colpevoli (od innocenti).

Fornicazione, prostituzione e sodomia sono dunque reati che infrangono la morale sessuale dominante, ma in cui è spesso ravvisabile una complicità da parte della vittima.

Reati che, come la sodomia, erano definiti dai criminalisti cinquecenteschi come reati *a prova difficile*, in quanto solitamente si svolgevano nel più assoluto segreto. Un tema, quello della complicità della vittima, che è ovviamente estensibile anche ad altri tipi di reati, ma che evidentemente assume maggiore rilievo nei crimini che per loro stessa definizione tendono a difendere valori culturali ed ideologici molto marcati. Ma, come vedremo, i problemi connessi ad una presunta complicità della vittima sono estensibili in realtà a molti altri reati.

Il nesso tra morale sessuale dominante, crimini senza vittime e la sensibilità sociale dimostrata nei loro confronti costituiscono dunque uno dei temi più rilevanti di un convegno che, sin dalle premesse, vuole focalizzare la sua attenzione sulla figura della *vittima*.

Ma questo stesso nesso pone inoltre come rilevante e prioritario il problema delle trasformazioni sociali e giuridiche che i *crimini senza vittime* ebbero nel corso dei secoli. Possiamo aggiungere che essi costituiscono un'ottima cartina di tornasole per registrare le variazioni più profonde che interessarono la società nel suo complesso.

E' indubbio che molti dei crimini senza vittime, connotati dalla stretta relazione tra crimine e peccato, cominciarono a declinare nel corso del '700, come ha ad esempio rilevato per gli Stati Uniti Lawrence Friedman.. Come ha notato lo studioso americano, il declino dei crimini a sfondo morale o religioso è accostabile ad una maggiore forma di autocontrollo che la società richiede nei confronti degli individui. Si punisce la devianza estrema, manifestata apertamente, ma si diviene molto più tolleranti nei confronti dei comportamenti illeciti, ma non esercitati apertamente. Una forma di ipocrisia che sanciva però un passo significativo verso una scissione definitiva tra crimine e peccato.

La legge morale aveva cominciato dunque a perdere il suo valore assoluto. Un fenomeno estensibile certamente anche alla società europea nel corso del Settecento. Un fenomeno dovuto alla crescita dei centri urbani e alle trasformazioni economiche che misero in rilievo il diverso valore assegnato alla proprietà. Ma che è pure accostabile al venir meno della società cetuale e ai valori collegati all'onore e alla precedenza di status. Trasformazioni che avrebbero reso i crimini più definiti e convenzionali.

Ma probabilmente furono queste stesse trasformazioni a giustificare la persistenza di altri crimini senza vittime come l'ubriachezza, sintomo di sregolatezza individuale, o il gioco d'azzardo, che minacciava così da vicino la proprietà familiare. E del resto la società ottocentesca, svincolatasi dalle relazioni così strette tra crimine e peccato, avrebbe però a sua volta creato le premesse per la definizione di nuovi crimini senza vittime, come ad esempio tutti quei reati che minacciavano l'integrità dello Stato o la dignità dei suoi rappresentanti e dei suoi simboli.

Altri crimini senza vittime subiranno paradossalmente trasformazioni rilevanti. Come ad esempio il reato di seduzione (o altrimenti detto di *stupro volontario*). Concepito nel medioevo come un reato che comunque configurava la donna consenziente come *vittima*, nel corso dell'età moderna esso comincerà ad essere derubricato a comportamento sociale disapprovato o a subire rilevanti distinzioni al suo interno. Sino a che, nel corso dell'Ottocento, gran parte dei Codici prevederanno pure il divieto di ricerca della paternità.

In realtà il reato di seduzione – e così pure quello di rapimento volontario – concepiva sullo sfondo, come vittima indefinita, ma evidentemente ben in grado di far valere le proprie ragioni, una società impostata sul lignaggio e la parentela. Una società dunque assai sensibile a qualsiasi attacco o minaccia nei confronti di gruppi il cui potere si esplicava attraverso alleanze matrimoniali e trasmissioni di proprietà giuridicamente ben definite.

Vittima indefinita o vittima consenziente (e complice, come vedremo) è il tratto che connota i crimini senza vittime. Ma si potrebbe pure aggiungere che la fisionomia stessa di alcuni reati, in cui è pure ravvisabile una vittima ben precisa, sfiora o rientra nella categoria sociologica sin qui esaminata.

Il reato d'infanticidio può certamente essere collocato nella fascia sociologica dei crimini senza vittime. Almeno sino alla prima età moderna. I trattati giuridici definivano infatti tale reato come *parricidio*, in quanto l'uccisione d'infante era considerata una lesione attuata nei confronti del *pater familias*, e cioè di colui che deteneva l'autorità del lignaggio. Una *vittima* evanescente, la cui previsione giuridica si giustificava solo all'interno di una società caratterizzata da strutture di parentela molto ampie e piramidali. Solo con l'enuclarsi di una fisionomia giuridica del neonato (titolare di diritti) il reato assumerà una forma più convenzionale. Anche se, verrebbe da aggiungere, la sua successiva (e tarda) inclusione nei reati connotati dalla qualifica dell'onore, lascia presupporre una sorta di responsabilità indiretta della vittima e la presenza di una struttura di parentela ancora assai forte.

Il reato d'adulterio, per quanto paradossale possa sembrare, si accosta di molto ai crimini senza vittime. E non solo per la sua stretta relazione tra crimine e peccato. Pur, definito, infatti, come delitto *privato*, in quanto considerato tra i pochi reati in cui la *vittima* aveva la discrezionalità di adire le vie della giustizia oppure no, il reato di adulterio non nascondeva la difficoltà a realizzare una compiuta elaborazione giuridica e giurisprudenziale, se non per le inevitabili implicazioni che esso incontrava sul piano patrimoniale. Emanazione di una complessa ideologia dell'onore, l'adulterio si esprimeva infatti sul piano sociale tramite una aperta riprovazione nei confronti di colui che pure il diritto stentava a far apparire come una vittima. Era difatti l'uomo che aveva subito

l'adulterio (e non colui che l'aveva commesso) che doveva soggiacere alla riprovazione e alle ritorsioni da parte della comunità. A lui infatti la società faceva apertamente carico della responsabilità di quanto era accaduto o dell'incapacità nel difendere l'onore della famiglia.

Con il tempo la linea di confine che separava i crimini senza vittime da quelli convenzionali si indebolì. Come già si è osservato, molti dei comportamenti che per secoli erano stati riprovati come lesivi della morale o della legge divina sfuggirono al controllo della legge per ricadere in quello della coscienza e della sfera personale. Trasformazioni profonde investirono inoltre gli apparati della giustizia e dello Stato. L'affermazione dell'autorità statale e il consolidarsi di magistrature burocratiche incisero inoltre nella struttura del processo e nel rapporto tra società e amministrazione della giustizia. Un fenomeno, questo, che è stato ben analizzato dallo studioso americano Malcom Feeley, ponendolo in connessione con il declino che la criminalità femminile registra tra Settecento e Novecento.

Il tema della vittima e dei crimini senza vittime nel corso dell'Ottocento e della prima metà del Novecento (in quella cioè che possiamo definire età di transizione) denota questa scissione netta tra crimine e peccato e soprattutto l'enuclearsi e il precisarsi di crimini di natura economica.

Sullo sfondo di una società borghese, non più vincolata dalla definizione di status e del privilegio giuridico, la figura della vittima si delinea in tutta la sua complessità. E' l'epoca dei grandi processi e dell'irruzione del penale nella letteratura e nella pubblica opinione. I quotidiani cominciano a seguire con interesse i casi giudiziari. Si delinea per la prima volta, in maniera significativa, quel rapporto tra mass media e sfera giudiziaria che più avanti avrà un'importanza decisiva nel caratterizzare la fisionomia della vittima.

Ma questo è anche il periodo in cui l'autorità statale dispiega al massimo grado l'influenza dei suoi apparati e della sua ideologia. Strumento di controllo e di stabilità sociale l'amministrazione della giustizia inciderà in profondità nella definizione dei protagonisti del processo. E' il momento in cui il rapporto controverso e contraddittorio tra vittima ed imputato verrà risolto in modo quasi univoco, al fine di caratterizzare comunque (in negativo) la violazione di una norma e del sistema dei valori che la sorreggevano.

Lo stereotipo del criminale, così come è stato brillantemente descritto da Dennis Chapman, illustra difatti un rapporto a senso unico tra imputato e vittima. Quest'ultima è descritta come inconsapevole delle intenzioni del primo e per lo più disponibile a collaborare con polizia e magistratura. Anche quando essa ha contribuito (per provocazione o negligenza) al verificarsi di un delitto, questo elemento è considerato più come un'attenuante per l'imputato che non come atto degno di riprovazione pubblica.

In realtà, come è stato dimostrato, la vittima ha spesso un ruolo cruciale ed essenziale nel verificarsi di reati assai comuni e gravi come ad esempio l'omicidio, il furto o lo stupro. In taluni rapporti interpersonali assai intensi (come ad esempio certi tipi di risse) è solo la sorte a decidere chi sarà la vittima e chi il criminale. Ancora, è spesso individuabile una sorta di responsabilità o di complicità nel comportamento o nell'atteggiamento della vittima.

Il ruolo della vittima è dunque per lo più considerato come attenuante per l'imputato, che deve comunque soggiacere ai criteri collaudati che definiscono lo stereotipo del criminale. Come sosteneva Chapman, il ruolo della vittima diviene uno strumento essenziale per cogliere le dinamiche che animano un determinato sistema. Il gruppo di potere predominante "ha una grande capacità di cambiare la definizione di varie situazioni. Il delitto può diventare un atto di valore, i criminali divengono eroi...La coscienza collettiva diventa il prodotto del controllo politico invece che la sua origine".

Le trasformazioni che hanno investito la società e le istituzioni a partire dagli ultimi decenni del secolo ventesimo hanno comunque reso assai più complessa la situazione sociale e politica entro cui si calavano le osservazioni dello studioso inglese. E non è forse un caso che molti studiosi sottolineino oggi il rapporto controverso che si è venuto a creare, un po' in tutti gli stati europei, tra un'espansione del settore penale e la comparsa, come vero e proprio protagonista, della vittima nello scenario del processo penale.

L'irruzione della vittima nel processo penale si è accompagnata ad una dilatazione del potere di accusare. Ovunque la magistratura ha amplificato il suo ruolo politico e il diritto penale è divenuto vero e proprio strumento di regolazione della società.

In società organizzate ormai intensamente su basi democratiche ed assai sensibili ai mutamenti dell'opinione pubblica, i mass media hanno amplificato quella che è stata definita una vera e propria rivoluzione silenziosa. Il monopolio penale dello stato ha subito una forte erosione, piegandosi alle istanze e alle pressioni provenienti dalla società.

Il processo ha perso quella sua antica funzione di equilibrio e di ricostituzione dell'ordine infranto. Sotto la spinta delle associazioni delle vittime molti settori del mondo politico ed economico che godevano di ampi margini di impunità si sono indeboliti.

Le istanze di giustizia delle vittime, sorrette dal ruolo più incisivo della magistratura (meno vincolata dal potere politico) hanno però prodotto effetti la cui portata ha ridefinito le stesse funzioni del processo penale. Il tema della responsabilità penale, così caro ai giuristi del passato, ha lasciato luogo, come è stato osservato, all'esigenza di una condanna a tutti i costi..

In questo nuovo modo di concepire la giustizia, infatti, la vittima ricerca nel diritto penale uno strumento di semplificazione e di condanna a priori, che si vuole raggiungere

ricorrendo all'aiuto, spesso non disinteressato, dei media. E così la dichiarazione pubblica di una colpa si sostituisce all'accertamento stesso della colpa. La soglia della devianza (in contrasto con il passato) si è notevolmente abbassata, rendendo però più indistinto il confine che la separa dalla normalità.

L'irruzione della vittima nel processo penale, in un certo senso, costituisce il punto terminale di un tragitto, che inizialmente le poneva su uno sfondo indistinto ed apparentemente non rilevante. Se l'emergere degli stati aveva sottolineato il ruolo dei crimini senza vittime, le attuali democrazie hanno amplificato la dimensione ideologica della vittima.

Un convegno incentrato sulla figura e sul ruolo della vittima nello scenario del processo penale si costituisce, dunque, come un fertile terreno d'indagine rispetto a temi e problemi di più ampie dimensioni sociali e politiche.

© *SdV* Storia di Venezia - 2002